

REGOLE E NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEL “MUSEO A CIELO APERTO”

Art. 1) E' fatto divieto a chiunque e a qualsiasi titolo di collocare, sulle pareti degli edifici pubblici e delle case di proprietà privata inserite nel percorso del “Museo a cielo aperto”, lavori in ceramica –piatti, piastre, pannelli o altro- di valenza artistica o decorativa.

Art. 2) Eventuali opere in ceramica potranno essere poste in opera o donate al Comune nella figura del Sindaco il quale, previa la consultazione e la valutazione da parte del Direttore del Museo e di un'opportuna Commissione costituita allo scopo, deciderà se accettare la donazione.

Art. 3) La Commissione potrà, con decisione inappellabile, indicare il luogo dove questa sarà collocata. Il donatore avrà la facoltà, se lo ritiene opportuno, di rinunciare alla donazione e ritirare l'opera in oggetto.

Art. 4) I proprietari degli edifici sulle cui pareti esterne sono collocate le opere museali, potranno richiedere al Sindaco la momentanea rimozione delle opere museali nel caso in cui queste potrebbero in qualche modo ostacolare eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio. Al termine dei lavori le opere dovranno essere ricollocate al loro posto.

Art. 5) Tutte le operazioni di rimozione e ricollocazione delle opere museali dovrà essere effettuata da personale comunale indicato dal Sindaco.

Art. 6) Tutte le opere che saranno donate e che andranno ad aggiungersi alle 50 che costituiscono il *corpus* del Museo potranno essere collocate in un'area diversa da quella occupata dalle opere museali, zona che verrà individuata dall'apposita Commissione preposta anche all'accettazione delle stesse.